COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori Aletti ed altri: Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1035) 97

PRESIDENTE 97, 98

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 98

USELLINI, *Relatore* 97

Votazione segreta:

PRESIDENTE 99

La seduta comincia alle 16,20.

COLUCCI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge: senatori Aletti ed altri: Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Aletti, Segnana, Carollo e Andreatta: « Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale delle borse valori », approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 gennaio 1977.

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgere la relazione.

USELLINI, *Relatore.* Il testo del provvedimento ha subito un'attenta analisi nel corso del dibattito svoltosi al Senato dove sono state introdotte alcune modifiche sostanziali e migliorative.

Lo Stato tutela e protegge il mercato azionario dove annualmente operano quasi mille e cento azionisti, ma anche i titoli non ammessi a tale mercato, la cui nego-

ziazione fa capo a quasi 153 mila azionisti, hanno diritto ad una regolamentazione.

La presente proposta di legge tende a consentire l'afflusso di nuovo risparmio verso quelle società minori di cui il mercato è pieno. Dette società non potranno che beneficiare di questo nuovo risparmio che produrrà miglioramenti sia finanziari sia produttivi.

In sostanza si autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso le borse valori così da offrire maggiore elasticità agli investimenti azionari.

Una delle modifiche, apportate al provvedimento dal Senato, è stata quella di aver eliminato ogni possibilità di negoziazione a termine limitando così l'attività alle operazioni per contanti.

In base a questa proposta di legge la CONSOB emanerà il regolamento che dovrà poi costituire il quadro di riferimento per l'attività del mercato ristretto. Inoltre la stessa CONSOB dovrà fissare tutta la parte organizzativa, le modalità operative di questi mercati ristretti. Infine viene esplicitamente citato nel provvedimento il divieto di pubblicare bollettini di quotazione diversi da quelli prescritti, in caso diverso sono previste sanzioni penali.

In base all'articolo 3 della proposta di legge la vigilanza su questa attività può essere delegata da parte della CONSOB ad organismi particolari definiti di volta in volta e che potrebbero essere organi di controllo formati da rappresentanti locali.

Naturalmente la CONSOB per le sue decisioni si avvale di verifiche effettuate dalle Camere di commercio e dall'ordine degli agenti di cambio.

Ogni delega è naturalmente soggetta a revoca da parte della CONSOB in qualsiasi momento.

Altro elemento migliorativo introdotto dal Senato nel provvedimento, è quello recepito nell'articolo 4, laddove si prevede la facoltà da parte della CONSOB di richiedere alle società, i cui titoli sono stati contrattati a mercato ristretto, una serie di indicazioni in ordine ad atti di bilancio, nonché di eseguire ispezioni. Viene così a prefigurarsi un'attività simile a quella che la CONSOB svolge nei confronti delle società quotate in Borsa.

Concludendo, con questa proposta di legge si pongono le premesse per un passaggio al mercato ufficiale e per un controllo su quei titoli che fossero stati retrocessi dal mercato ufficiale a quello ristretto. Raccomando pertanto alla Commissione la approvazione della proposta nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al Senato sono stati presentati degli emendamenti al provvedimento tendenti a modificare la stessa struttura della proposta di legge e ad inserire un controllo o una vigilanza sulla negoziazione dei titoli da parte del Ministero del tesoro, ma essi sono stati respinti.

Malgrado ciò il Governo ha ritenuto necessario assecondare questa proposta di legge sia perché essa salvaguarda e garantisce i minori risparmiatori da abusi e speculazioni, sia perché essa tende a rivitalizzare la Borsa, a rilanciare il mercato azionario e più in generale ad incentivare la ripresa produttiva.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La Commissione nazionale per le società e la borsa autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso le Borse valori, sentiti la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, in conformità di apposito Regolamento deliberato entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

La negoziazione dei titoli è effettuata per contanti e per l'esclusivo tramite degli operatori autorizzati a negoziare alle grida.

Le riunioni hanno luogo negli stessi locali adibiti alle attività di Borsa, ma in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale.

(*È approvato*).

ART. 2.

Con il Regolamento di cui al primo comma del precedente articolo sono stabilite le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle riunioni e per la relativa vigilanza.

Il Regolamento dovrà disporre, tra l'altro, in ordine alle condizioni e alla procedura per l'ammissione, anche di ufficio, dei titoli alla negoziazione, nonché per la sospensione o revoca dell'ammissione stessa; alle modalità di formazione dei listini de prezzi, che fanno stato ai vari effetti secondo la legge, e al calendario delle riunioni. Il Regolamento dovrà inoltre stabilire che le particolari condizioni di legge o di statuto relative alla circolazione di determinati titoli formino oggetto di evidenziazione nel listino dei prezzi.

È fatto divieto a chiunque di formare e pubblicare listini dei prezzi diversi da quelli previsti dal secondo comma del presente articolo.

La violazione del divieto di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa.

(*È approvato*).

ART. 3.

La vigilanza sul regolare andamento delle riunioni è esercitata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione può tuttavia delegare, in via generale o per singole Borse, l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni relativi alla vigilanza sul regolare andamento delle riunioni.

Con la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e dispone, in ogni caso, in ordine alle modalità del proprio controllo sull'attività dell'organo delegato.

La delega è revocabile in ogni momento.

L'organo delegato trasmette immediatamente alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati.

Per l'esercizio dei poteri di cui sopra e per ogni altra materia la Commissione si avvale di quanto disposto dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

(*È approvato*).

ART. 4.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società emittenti i titoli ammessi alla negoziazione nelle riunioni di cui all'articolo 1 la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; può altresì eseguire, presso le stesse società, ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati.

La Commissione può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte delle società di cui al precedente comma siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società.

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: senatori Aletti ed altri: « Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale

nelle borse valori » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1035):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 36
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Ciampaglia, Cirasino, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, De Cosmo, Di Giulio, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Grassi Bertazzi, Gunnella, Iozzelli, Mannino, Marzano, Novellini, Pavone, Pellicani, Pumilia, Quattrone, Rubbi Emilio, Sarti, Sgarlata, Spaventa, Toni, Usellini e Zarro.

La seduta termina alle 16,35.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO